



**COMUNE DI REANO**  
(Provincia di Torino)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI  
PER LE RETI DI TELEFONIA MOBILE  
E TELECOMUNICAZIONE E DI RADIODIFFUSIONE  
SONORA E TELEVISIVA**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.07.2012*

## **ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Sono oggetto del presente regolamento:

La localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti radioelettrici, comprensivi degli impianti fissi di telecomunicazioni per telefonia cellulare, radiotelevisivi, radiodiffusione, radar, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 Ghz, fatta eccezione per i casi di cui al successivo art. 9 del presente regolamento.

La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo è comunque subordinata alla condizione che, negli spazi – aperti o chiusi – di fruizione, l'esposizione al campo elettrico ed al campo magnetico sia contenuta entro i limiti e le prescrizioni dettati dalla normativa vigente.

Il presente regolamento ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L. 22/02/2001, n. 36 disciplina il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizza l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

## **ART. 2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI, DEFINIZIONE DELLE ZONE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

### **2.1 Definizione ambiti territoriali**

Al fine di applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti, si assumono le definizioni seguenti.

#### **A) IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE.**

L'ambito di applicazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è l'intero territorio comunale.

Si definiscono per l'applicazione del presente Regolamento i seguenti ambiti territoriali principali:

#### **AREE SENSIBILI (AS): aree aventi le seguenti caratteristiche:**

singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi giochi, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastricati solari, come indicate all'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenza comprese tra 100 Ghz e 300 Ghz).

#### **ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA: aree aventi le seguenti caratteristiche:**

- a) L'area compresa nel raggio di 200 mt dalla fascia di rispetto stabilita per i singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) I beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m.i.);
- c) L'area definita “**Centro Storico**”, come da Piano Regolatore Generale (P.R.G.);
- d) Le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- e) Le aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali e dei piani di area.

#### **ZONE DI ATTRAZIONE: aree aventi le seguenti caratteristiche:**

- a) Aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale;
- b) Aree esclusivamente industriali;
- c) Aree a bassa o nulla densità abitativa;

**ZONE NEUTRE:** Il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

La classificazione di aree di confine comunale come zona di attrazione dovrà essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati.

## **B) IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.**

L'ambito di applicazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è l'intero territorio comunale.

Si definiscono per l'applicazione del presente Regolamento i seguenti ambiti territoriali principali:

### **AREE SENSIBILI (AS):**

Area avente le seguenti caratteristiche: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi giochi, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastricati solari, come indicate all'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

**ZONE DI VINCOLO:** aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) Area definita "**Centro Storico**" come da Piano Regolatore Generale (P.R.G.);
- b) Tutta l'area urbana come desunta da P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W

**ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA: aree aventi le seguenti caratteristiche:**

- a) L'area compresa nel raggio di 200 mt dalla fascia di rispetto stabilita per i singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) Beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- c) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- d) Aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani di area.

**ZONE DI ATTRAZIONE: aree aventi le seguenti caratteristiche:**

- a) Aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale;
- b) Aree esclusivamente industriali;
- c) Aree a bassa o nulla densità abitativa.

**ZONE NEUTRE:** Il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

La classificazione di aree di confine comunale, come zona di attrazione, dovrà essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati.

### **2.2 Limiti previsti in relazione agli ambiti territoriali**

I limiti di esposizione, previsti dal presente regolamento, sono quelli definiti nel Decreto Ministeriale 10/09/1998, n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana".

I suddetti valori sono stabiliti in relazione alla durata della permanenza dei soggetti esposti all'interno dell'area considerata.

In particolare, viene posta particolare attenzione alle aree ed agli edifici adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore, definiti nel presente regolamento con il termine "**ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA**". Nell'art. 4, comma 2, del D.M. 381/98, vengono infatti definiti, in via cautelativa, valori di esposizione inferiori rispetto a quelli previsti nella tabella 1 del D.M. 381/98.

### **ART. 3**

#### **VOLUME DI RISPETTO E FASCIA DI RISPETTO**

Il volume di rispetto viene definito, per gli impianti radioelettrici, comprensivi degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, radiotelevisivi, radiodiffusione, radar come quella porzione di spazio contenuta in un parallelepipedo regolare con base rettangolare, secondo i modi e le procedure stabiliti dalla Regione Piemonte.

La definizione della dimensioni del parallelepipedo per ogni impianto rappresentante il volume di rispetto sono determinate nel parere sanitario dell'A.R.P.A..

Viene altresì definita una fascia di rispetto, non inferiore alla distanza di **200 metri**, ai sensi dell'art. 4, dal punto di localizzazione dell'impianto rispetto agli edifici delle aree sensibili, così come definite dal presente regolamento.

### **ART. 4**

#### **PROCEDURE AUTORIZZATIVE DOMANDE E PROGETTAZIONE**

##### **4.1 Prescrizioni di carattere urbanistico – Centro Storico (CS)**

L'installazione di antenne per impianti di telefonia cellulare è di norma vietata nelle vicinanze di immobili sottoposti a tutela ai sensi della L. 1089/39 ovvero sottoposti a salvaguardia ai sensi della L.R. 56/77, nonché nei vecchi nuclei edificati del Comune e più in particolare nelle zone definite Centro e nuclei storici nelle tavole di P.R.G..

##### **4.2 Prescrizioni di carattere urbanistico – parte restante del territorio comunale**

Per quanto riguarda la restante parte del territorio comunale, le antenne per la telefonia cellulare dovranno essere installate su supporti già esistenti ogni qual volta questo risulti possibile.

Gli impianti dovranno essere collocati prioritariamente sulle aree ed edifici pubblici identificati nella planimetria allegata, per i quali l'Amministrazione Comunale ha già svolto autonome valutazioni sulla capacità delle stesse di garantire idonea copertura del territorio.

In caso di impossibilità, esclusivamente per ragioni tecniche dimostrate, di utilizzare tali siti potranno essere valutate ubicazioni diverse preferendo installazioni sulle coperture degli edifici.

Sono da escludersi, di norma, le installazioni:

- A una distanza inferiore a 200 metri, misurata in proiezione orizzontale, dal punto di localizzazione dell'impianto rispetto ai confini delle pertinenze degli edifici delle aree sensibili, così come definite dal presente regolamento, anche qualora questi ricadessero sul territorio di un altro Comune;
- Su edifici delle aree sensibili;
- In facciata degli edifici;
- A quota superiore a quella stabilita dalla normativa di sicurezza sul volo degli aeromobili;

La collocazione dell'impianto deve essere tale da rendere minore possibile l'impatto ambientale, visivo, di emissione elettromagnetica, anche tramite il ricorso ad opere di mimetizzazione e/o schermatura.

In ogni caso, la richiesta di installazione dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l'inserimento del manufatto nel contesto ambientale, corredato di documentazione fotografica e simulazioni.

L'Amministrazione Comunale, per la realizzazione di nuove antenne in ambiti del territorio, o in prossimità di manufatti e contesti ritenuti particolarmente significativi, potrà avvalersi di concorsi di idee.

L'installazione e/o modifica degli impianti di teleradiocomunicazione è soggetta a Permesso di Costruire, nel rispetto delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni del presente Regolamento.

##### **4.3 Domande di autorizzazione**

Le domande di installazione o modifica degli impianti, redatte su Schede A e B debitamente aggiornate e compilate, devono esser presentate al Sindaco, integrate dalla seguente documentazione:

1. Parere sanitario rilasciato dall'A.R.P.A.;
2. Scheda tecnica con indicato il tipo di antenna, altezza dal centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
3. Dichiarazione del titolare, o legale rappresentante, dell'apparato per radiocomunicazioni attestante la potenza media fornita al sistema irradiante per ogni frequenza, unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;
4. Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, compilati con incremento da 1° ad un massimo di 10°, a partire da 0° fino ad almeno 180° per il diagramma orizzontale, e compilati con incremento da 1° ad un massimo di 3° a partire da 0° fino ad almeno 90°, per il diagramma verticale. In tali diagrammi dovranno essere riportati, per ogni angolo, l'attenuazione di dB del campo (o del campo relativo E/E<sub>0</sub>);
5. Estratto del P.R.G.C. vigente dell'area interessata con indicazione dell'area di intervento;
6. Estratto di mappa catastale in scala 1:1500 della zona circostante il punto di installazione;
7. Planimetria aggiornata in scala 1:1500 o 1:2000 con indicate le curve di livello altimetriche, il punto di installazione e le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda con indicati i piani fuori terra nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione ed il Nord geografico;
8. Sezione tipo sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna;
9. Documentazione fotografica del luogo;
10. Piante, prospetti e sezioni significative della zona di intervento debitamente quotati ed in scala inferiore a 1:100;
11. Particolari costruttivi riferiti ai manufatti supportanti l'impianto;
12. Progetti elaborati ai sensi della L. 46/90, D.P.R. 447/95 e della L. 36/2001 e s.m.i.;
13. Autodichiarazione del/i tecnico/i incaricato/i con l'indicazione di:
  - Titolo di studio ed iscrizione ad albo professionale, possesso della dichiarazione ministeriale di titolarità per progettazione o D.L. per la parte telefonica rilasciata dal Ministero (D.M. 23.05.1992 n. 314 allegato 13);
  - Iscrizione all'Albo Nazionale Verificatori C.C.I.A.A.;
14. Dichiarazione (o fotocopia autenticata) dell'autorizzazione ministeriale rilasciata all'impresa installatrice, prevista dal D.M. 314/92 e s.m.i. per installare impianti di 1° grado e dell'attestato di avvenuto versamento della quota annuale;
15. Dichiarazione congiunta del proprietario e del tecnico progettista dell'impianto di terra con dichiarati i parametri di calcolo di cui alle norme CEI 81.X;
16. Segnalazione del responsabile della sicurezza e/o dell'impianto.

In caso di domande di installazioni di impianti eccessivamente vicini ad altri esistenti, il Comune può disporre forme di concertazione tra diverse concessionarie per adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche per garantirne la distribuzione territoriale degli impianti.

In caso di mancanza di accordo tra le concessionarie, il Comune può autorizzare la realizzazione dell'impianto, a condizione che sia in co-utenza con altro impianto esistente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

#### **4.4 Ulteriori prescrizioni**

Per quanto riguarda l'installazione di impianti radioelettrici nuovi od esistenti entro il territorio comunale questi dovranno essere progettati e/o adeguati secondo le prescrizioni della L. 46/90 e s.m.i. nonché, per gli impianti di telefonia, del D.M. n. 314 del 23/05/92 e della L. 36/2001 e s.m.i., fatte salve le prescrizioni della vigente normativa.

#### **4.5 Iter autorizzativi degli impianti radioelettrici**

Le procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti fissi radioelettrici sono quelle specificate dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. e dalla L.R. 19/2004 e successive

direttive tecniche regionali. Per gli specifici casi indicati nel paragrafo 4.7 e 4.8 valgono le condizioni agevolate indicate nel paragrafo 4.9.

Il Comune in fase di rilascio di autorizzazione alla installazione e alla modifica degli impianti fissi radioelettrici provvederà a valutare la localizzazione degli impianti in relazione ai programmi localizzativi dei gestori e al presente regolamento ed a stabilire le conseguenti misure di cautela specificate nei paragrafi 4.6, 4.7, 4.8.

Il Comune potrà rilasciare autorizzazione all'installazione degli impianti su siti di proprietà comunale solo ad avvenuta sottoscrizione di specifica convenzione per la localizzazione del sito. Per le aree di proprietà privata il rilascio dell'autorizzazione comunale, all'installazione degli impianti, è condizionata alla presentazione di titolo di proprietà o contratto di locazione o assenso del proprietario dell'area stessa.

#### **4.6 Programmi localizzativi dei gestori**

Le persone fisiche, titolari dell'autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni, oppure i gestori o i proprietari degli impianti radioelettrici, presentano al Comune e contestualmente all'ARPA, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma localizzativi del parco impianti, di cui intende far domanda di autorizzazione all'installazione, nell'arco temporale dell'anno successivo, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia ancora stata avanzata domanda di autorizzazione all'installazione.

I gestori o i proprietari, possono altresì integrare il programma con cadenza trimestrale, nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

Le modalità di redazione e presentazione dei programmi localizzativi sono quelle indicate dalla DGR 5 settembre 2005, n. 16-757.

Il Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza di presentazione dei programmi localizzativi, può convocare i gestori o i proprietari degli impianti al fine di favorire la condivisione di medesime strutture da parte di impianti differenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale.

Nel caso di presentazione di integrazioni del programma localizzativi, il Comune, entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione dell'integrazione, può convocare il gestore o il proprietario degli impianti interessati al fine di favorire la condivisione di medesime strutture da parte di impianti differenti.

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti non compresi nel programma localizzativi dell'anno in corso, il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.. Fanno eccezione le domande relative a impianti per i quali si evidenzino ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

#### **4.7 Misure di cautela – impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni**

##### **4.7.1. Aree sensibili (AS):**

L'installazione di impianti sulle aree sensibili e relative zone di pertinenza è totalmente vietata.

##### **4.7.2 Zone di Installazione Condizionata**

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Installazione Condizionata, il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.. Il divieto di installazione di impianti, può essere derogato quando per particolari attività svolte all'interno delle zone di installazione condizionata sia richiesta una puntuale copertura radioelettrica. In sede di conferenza di servizi, potrà essere rilasciata l'autorizzazione stabilendo di concorso con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo eventuali prescrizioni anche secondo quanto delineato all'interno del Prontuario Orientativo Di Installazione Impianti Radioelettrici.

##### **4.7.3. Zone di Attrazione**

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Attrazione, il Comune adotterà le condizioni agevolate stabilite nel paragrafo 4.9.1.

##### **4.7.4. Zone Neutre**

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone Neutre, di norma, non sono previste specifiche misure di cautela.

#### **4.8. Misure di cautela – Impianti per la radio diffusione sonora e televisiva.**

##### **4.8.1. Aree sensibili (AS)**

L'installazione di impianti sulle aree sensibili e relative aree di pertinenza è totalmente vietata.

##### **4.8.2. Zone di vincolo**

L'installazione nelle zone di vincolo è totalmente vietata.

##### **4.8.3. Zone di Installazione Condizionata**

Nel caso presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Installazione Condizionata, il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.. Il divieto di installazione di impianti, può essere derogato quando per particolari attività svolte all'interno delle zone di installazione condizionata sia richiesta una puntuale copertura radioelettrica. In sede di conferenza di servizi, potrà essere rilasciata l'autorizzazione stabilendo di concorso con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo eventuali prescrizioni anche secondo quanto delineato all'interno del Prontuario Orientativo Di Installazione Impianti Radioelettrici.

##### **4.8.4. Zone di Attrazione**

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Attrazione, il Comune adotterà le condizioni agevolate stabilite nel paragrafo 4.10.

##### **4.8.5. Zone Neutre**

Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone Neutre, di norma, non sono previste specifiche misure di cautela. Inoltre, le istanze di installazione possono essere soggette a procedura semplificata.

#### **4.9. Condizioni agevolate – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione**

##### **4.9.1. Zone di attrazione**

La domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti con potenza superiore ai 20 W, in Zone di Attrazione, corrispondenti ai siti di proprietà comunale, avverrà utilizzando il modello per le denunce di inizio attività (DIA) ai sensi del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i..

Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici, delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.

Il silenzio assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zona di Attrazione, è da ritenersi formato dopo 60 (sessanta) giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i..

Il silenzio assenso per l'installazione o la modifica degli impianti in Zona di Attrazione, su strutture di sostegno per impianti radioelettrici preesistenti, (incluso il caso del co-siting di impianti) è da ritenersi formato dopo 45 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i..

##### **4.9.2. Zone Neutre**

Il silenzio assenso per l'installazione di impianti in sostituzione di preesistenti impianti tale che, secondo quanto indicato dal richiedente e dal relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, dia luogo ad una

riduzione di livelli di esposizione della popolazione, è da ritenersi formato dopo 60 (sessanta) giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i..

#### **4.9.3. Ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell'esposizione**

Il silenzio assenso per l'installazione o la modificazione di impianti in zone di installazione condizionata ed in Zone Neutre è da ritenersi formato dopo 75 (settantacinque) giorni dall'avvio della decorrenza dei termini, come stabilito dal D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. nei seguenti casi:

- Impianti che su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel Programma Localizzativi da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete secondo quanto indicato dal richiedente e dal relativo parere preventivo formulato dall'ARPA;
- Impianti microcellulari;
- impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione.

Per gli stessi casi sopraelencati e ricadenti in Zona di Attrazione valgono le condizioni agevolate del paragrafo 4.9.1.

#### **4.10. Condizioni agevolate – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva**

##### **4.10.1. Zone di Attrazione**

Il silenzio assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone di Attrazione, è da ritenersi formato dopo 75 (settantacinque) giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i..

Il silenzio assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone di Attrazione su strutture di sostegno per impianti radioelettrici preesistenti (incluso il caso del co-siting di impianti) è da ritenersi formato dopo 60 (sessanta) giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i..

##### **4.10.2. Zone neutre**

Il silenzio assenso per l'installazione di impianti in Zone Neutre in sostituzione di preesistenti impianti tale che, secondo quanto indicato dal richiedente e dal relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, dia luogo ad una riduzione di livelli di esposizione della popolazione, è da ritenersi formato dopo 75 (settantacinque) giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i..

##### **4.10.3. Ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell'esposizione**

- Impianti che su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel Programma Localizzativi da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete secondo quanto indicato dal richiedente e dal relativo parere preventivo formulato dall'ARPA;
- impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione.
- Utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.

Per gli stessi casi sopra elencati e ricadenti in Zone di Attrazione ed in Zone neutre valgono le condizioni agevolate rispettivamente dei paragrafi 4.10.1 e 4.10.2.

### **ART. 5 SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA**

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelle di cui all'art. 2, comma 3, della Legge Regionale n° 19/2004, per ogni singola installazione, sono individuate:

- per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W, inseriti in contesto non edificato, in euro 400,00, per quelli inseriti in contesto edificato, in euro 1.000,00;
- per gli impianti con potenza efficace in antenna, minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in euro 300,00, per quelli in contesti edificato, in euro 900,00;
- per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui ai paragrafi 4.9 e 4.10, inseriti in contesto non edificato, in euro 200,00, per quelli inseriti in contesto edificato, in euro 500,00.

Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo le spese sono ridotte del 50 per cento. Un impianto radioelettrico si definisce inserito in contesto non edificato, se l'area corrispondente al cerchioide di raggio 300 mt, centrato nel punto di prevista installazione dell'impianto, non comprende o non potrà comprendere edifici.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'Istanza di Autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

L'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione dell'Istanza di Autorizzazione o della DIA.

Le somme sono versate al Comune ed alla Provincia di Torino nella misura rispettivamente dell'80 (ottanta) per cento e del 20 (venti) per cento.

Il versamento delle somme dovute al Comune dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. in contanti presso UNICREDIT BANCA, sede di Reano,  
oppure
- b. con bonifico bancario su c/c bancario della tesoreria comunale UNICREDIT BANCA – Codice IBAN: IT 33 D 02008 30520 000000521269,
- c. Il versamento delle somme dovute alla Provincia di Torino, dovrà avvenire con le modalità indicate dall'Ente stesso.

Con lo scopo di riconoscere le spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA, il Comune verserà il 40 per cento delle somme incassate per le attività istruttorie all'ARPA, previa determina di accertamento dell'entrata e di liquidazione delle somme all'ARPA.

## **ART. 6 VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile di Area competente, con validità pari ad anni 5. L'eventuale rinnovo va richiesto con un mese di anticipo, compilando il modulo A senza produrre allegati, dichiarando nello stesso che nulla è cambiato rispetto a quanto indicato nel progetto presentato con la prima richiesta di autorizzazione (riportando gli estremi della stessa). Il gestore è tenuto ad apportare eventuali migliorie tecniche che diano maggiori garanzie ambientali e sanitarie.

## **ART. 7 VIGILANZA E CONTROLLI**

Le funzioni di controllo e vigilanza nonché delle prescrizioni sotto i profili ambientali e sanitari saranno svolte dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, dai competenti Uffici Tecnici del

Comune e dal Servizio competente dell'A.S.L. TO3, ognuno per le proprie rispettive e specifiche materie di competenza.

## **ART. 8 RESPONSABILITA' E SANZIONI**

L'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e delle altre norme di legge è a carico dei responsabili tecnici, dei proprietari e dei legali rappresentanti degli impianti.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione previsti dalla normativa vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.032,00 ad €. 309.874,00, di cui all'art. 15, comma 1, della L. 36/2001. Le sanzioni saranno irrogate dalle autorità competenti, individuate dai decreti di cui all'art. 4, comma 2, della L. 36/2001, sulla base degli accertamenti effettuati dall'A.R.P.A..

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque installi un impianto senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 4.3 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione pecuniaria da €. 1.032,00 ad €. 10329,00 e alla rimozione dell'impianto.

Nel caso di esecuzione di installazioni od esercizio di impianti non conformi al disposto del presente regolamento o della normativa in materia, si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o titolare. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire accertata la regolarizzazione dello stesso alle prescrizioni del presente regolamento ed alla normativa vigente, fatte salve altre eventuali disposizioni di legge.

## **ART. 9 ESCLUSIONI**

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- nei casi di esposizione intenzionale per gli scopi diagnostici o terapeutici.
- agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico si applicano esclusivamente le disposizioni previste dagli artt. 10 e 12 della Legge 36/2001.
- agli impianti fissi con potenza efficace in antenne minore o uguale a 5 watt ed agli apparati di radioamatori con l'obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
- agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'A.R.P.A..
- agli impianti e alle apparecchiature utilizzate per esigenze di servizio e per le prove tecniche dalle Associazioni di Protezione Civile (ad esempio AIB).

## **Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI**

Le modifiche e le integrazioni del regolamento Impianti Radioelettrici, dovranno essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale.

Le disposizioni del presente Regolamento Impianti Radioelettrici si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In questo caso, in attesa della formale modifica del Regolamento, si applicano le sopravvenute norme statali o regionali.

**SCHEDA A**

**AL SINDACO**

**DEL COMUNE DI REANO**

**OGGETTO:** *domanda di autorizzazione/rinnovo di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di radiodiffusione per telefonia cellulare.*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ titolare

o rappresentante legale della Società \_\_\_\_\_

con sede in (Comune) \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

Il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di radiodiffusione per telefonia cellulare così identificato:

Nome convenzionale della stazione: \_\_\_\_\_

Sigla della stazione o ID \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dalla normativa in materia, in caso di dichiarazione o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000).

**DICHIARA**

Che non sono avvenute variazioni in merito ai locali, alle strutture, alle antenne ed agli impianti rispetto alla documentazione agli atti afferente i collaudi.

In fede

## **SCHEDA B**

### **DATI ANAGRAFICI**

Società emittente \_\_\_\_\_

Cognome e nome \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

### **DATI TECNICI DELL'IMPIANTO**

Emittente \_\_\_\_\_

Nome convenzionale della stazione \_\_\_\_\_

Sigla della Stazione ID \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Località/indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_

Frequenza (Mhz) \_\_\_\_\_

Coordinate (UTM) X \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_

Sistema di trasmissione (TACS – GSM – DCS – altro) \_\_\_\_\_

Numero di celle \_\_\_\_\_

Altezza del centro elettrico del sistema irradiante da terra, m. \_\_\_\_\_

e dal basamento m. \_\_\_\_\_ (se posto su edificio)

Quota s.l.m. installazione \_\_\_\_\_

Potenza media \_\_\_\_\_ (kW)

Direzione (gradi Nord) \_\_\_\_\_

Guadagno sistema irradiante \_\_\_\_\_ (dBi)

Tilt elettrico \_\_\_\_\_ (gradi)

Tilt meccanico \_\_\_\_\_ (gradi)

Numero max di portanti \_\_\_\_\_

Polarizzazione \_\_\_\_\_

Numero di canali per cella e potenza di canale \_\_\_\_\_

Marca antenna \_\_\_\_\_

Modello antenna \_\_\_\_\_

Responsabile tecnico dell'impianto \_\_\_\_\_

Firma del titolare o legale rappresentante \_\_\_\_\_

N.B. La documentazione tecnica dovrà essere dettagliata per ogni trasmettitore, anche se trattasi di più di un trasmettitore per tipo e frequenza, ad eccezione di apparati identici che dovranno solamente essere chiaramente indicati per "doppioni" ma differenziati dalla matricola di fabbrica diversa.